



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.8.2008
COM(2008) 502 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**Seconda relazione di controllo e valutazione
sull'attuazione della posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Seconda relazione di controllo e valutazione sull'attuazione della posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio

INTRODUZIONE

Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione è garantire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per raggiungere tale obiettivo è necessario che gli Stati membri cooperino più strettamente, soprattutto allo scambio di informazioni tra le loro autorità di contrasto competenti, e tra queste e le omologhe autorità dei paesi terzi.

I passaporti rilasciati e i passaporti vergini, che sono stati rubati, smarriti o altrimenti sottratti, sono utilizzati per eludere la legge, nell'intento di svolgere attività illecite che possono porre a repentaglio la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. Per la natura stessa della minaccia, un'azione incisiva può essere effettuata solo a livello comunitario.

Tutti gli Stati membri sono affiliati all'organizzazione internazionale della polizia criminale ("Interpol"). Per adempiere alla sua missione, Interpol ha creato una banca dati sui documenti di viaggio rubati, che consente ai suoi membri di scambiarsi dati sui passaporti smarriti o rubati.

La posizione comune 2005/69/GAI impone agli Stati membri di provvedere affinché le competenti autorità di contrasto nazionali si scambino i dati sui passaporti vergini o rilasciati che sono stati rubati, smarriti o altrimenti sottratti e parallelamente li immettano in un sistema di informazioni specifico, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

1. REQUISITI FONDAMENTALI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune impone agli Stati membri cinque obblighi:

- procedere allo scambio con Interpol di tutti i dati, presenti e futuri, concernenti i passaporti (come da definizione);
- garantire che lo scambio di tali dati con Interpol avvenga immediatamente dopo la loro immissione nella banca dati nazionale o nel SIS;
- limitarsi allo scambio di tali dati con i membri di Interpol che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto attiene al trattamento automatizzato dei dati personali;
- garantire che le competenti autorità di contrasto nazionali utilizzino la banca dati Interpol per accedere a tali informazioni ogniqualvolta necessario per l'adempimento delle loro funzioni, e predisporre le infrastrutture necessarie per facilitare la consultazione dei dati;
- garantire che, qualora sia individuato un "hit" (identificazione/risposta/riscontro positivo), si proceda all'azione richiesta.

2. OBIETTIVO DELLA RELAZIONE E METODO DI VALUTAZIONE

Nel 2006 la Commissione europea ha presentato al Consiglio una relazione sull'attuazione della posizione comune del Consiglio negli Stati membri¹ ("relazione del 2006"), in cui giunge alla conclusione che l'attuazione era allora incompleta e formula alcune raccomandazioni agli Stati membri. Il Consiglio ha pertanto chiesto alla Commissione di presentare una seconda relazione per valutare in quale misura gli Stati membri abbiano nel frattempo preso iniziative adeguate².

In tale ottica, il 1° giugno 2007 la Commissione ha trasmesso agli Stati membri un questionario per valutare in quale misura, secondo quali modalità e metodi operativi sia stata attuata la posizione comune, nonché gli eventuali miglioramenti dopo la relazione del 2006.

Hanno risposto tutti gli Stati membri. Poiché alcune delle informazioni pervenute erano ambigue, incomplete, facevano riferimento a leggi nazionali e a altre disposizioni senza precisi dettagli e l'interpretazione delle domande variava a seconda dei paesi, il 17 e 18 settembre 2007 la Commissione ha organizzato una riunione a Bruxelles con gli esperti degli Stati membri per avere chiarimenti sulle risposte e trarre le debite conclusioni.

La presente relazione offre una panoramica delle risposte al questionario, delle spiegazioni orali e delle informazioni fornite durante la riunione con gli esperti nazionali, e su tale base valuta il livello di attuazione della posizione comune.

3. SINTESI DELLE RISPOSTE

3.1. Il vostro Stato membro ha attuato la posizione comune sullo scambio di alcuni dati con Interpol (2005/69/GAI)?

- **Se sì, come? Comunicare le disposizioni di attuazione pertinenti (se del caso).**
- **Se no, intende attuarla?**
- **Per gli Stati membri che hanno risposto al questionario del 2006: nell'anno 2006/2007 la situazione è cambiata?**

Dalle risposte risulta che tutti gli Stati membri hanno provveduto ad attuare la posizione comune, ma a stadi diversi. Al momento di trasmettere le risposte, la Lettonia e la Slovacchia non avevano ancora attuato integralmente la posizione comune, ma prevedevano di farlo entro la fine del 2007. In generale le risposte denotano progressi significativi nell'attuazione della posizione comune rispetto alla relazione del 2006.

3.2. Il vostro Stato membro scambia con Interpol tutti i dati sui passaporti rilasciati o vergini che sono stati rubati, smarriti o altrimenti sottratti, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della posizione comune 2005/69/GAI? In caso negativo, indicare approssimativamente la percentuale dei dati scambiati.

Dalle risposte risulta che 22 Stati membri scambiano con Interpol tutti i dati richiesti, e uno lo farà a breve. Alcuni Stati membri vanno addirittura oltre quanto prescritto dalla posizione comune e scambiano con Interpol le informazioni sulle carte d'identità smarrite o rubate.

In tre Stati membri i dati scambiati non sempre sono completi, contrariamente a quanto richiesto dalla posizione comune. In particolare, la Polonia fornisce unicamente i dati sui

¹ COM(2006) 167

² 910/1/06 ENFOPOL 108 SIRIS 108, 8 giugno 2006

passaporti smarriti o rubati in contesti criminosi, l'Ungheria solo quelli sui passaporti rubati e il Portogallo solo quelli sui documenti vergini rubati.

3.3. Il vostro Stato membro procede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della posizione comune 2005/69/GAI, allo scambio tutti di dati concernenti i passaporti anche con Interpol immediatamente dopo la loro immissione nelle banche dati nazionali pertinenti o nel SIS se lo Stato membro vi partecipa? Per gli Stati membri che ritardano l'invio dei dati a Interpol: indicare cosa, nello svolgimento delle operazioni, causa lo scarto temporale tra l'immissione dei dati nella banca dati nazionale pertinente o, se del caso, nel SIS e il loro invio a Interpol.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della posizione comune, i dati devono essere inseriti nella banca dati Interpol *immediatamente* dopo la loro immissione nella banca dati nazionale o nel SIS. Va rilevato che la posizione comune non intende regolamentare il periodo tra la denuncia di smarrimento del passaporto e l'immissione dell'informazione nella banca dati nazionale.

Dalle risposte risulta che solo 11 Stati membri provvedono all'immissione immediata e che due faranno altrettanto quando le loro infrastrutture saranno operative. Otto Stati membri scambiano tali dati con Interpol su base quotidiana, frequenza che si può ritenere accettabile, anche se non ideale. L'Italia e l'Ungheria provvedono allo scambio mensilmente e la Repubblica ceca settimanalmente.

3.4. Il vostro Stato membro distingue tra i membri di Interpol con cui scambia i dati e quelli con cui non li scambia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della posizione comune 2005/69/GAI? Su quali motivi si fonda la scelta di effettuare o meno tale distinzione? La reciprocità è presa in considerazione? Per gli Stati membri che hanno risposto al questionario del 2006: l'approccio è cambiato?

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della posizione comune, gli Stati membri devono rendere accessibili i dati sui passaporti soltanto ai membri di Interpol che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto attiene al trattamento automatizzato dei dati personali. Le risposte al questionario indicano che solo i Paesi Bassi distinguono tra i membri di Interpol, mentre tutti gli altri Stati membri non fanno distinzioni.

Questi ultimi giustificano il loro approccio in due modi: a) le informazioni trasmesse a Interpol, in particolare i numeri di passaporto, non conterrebbero dati personali; b) è nel loro interesse localizzare i loro passaporti in qualsiasi altro paese. Nel corso della riunione con gli esperti, gli Stati membri hanno spiegato di tener conto del livello adeguato di protezione dei dati personali e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nell'ambito di una valutazione dei rischi che effettuano quando è chiesto loro di confermare un hit o fornire informazioni.

3.5. Quali modalità ha concordato il vostro Stato membro con Interpol in ordine allo scambio di tutti i dati sui passaporti in suo possesso a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della posizione comune 2005/69/GAI? Per gli Stati membri che non hanno concordato modalità di scambio: i regolamenti Interpol sono considerati sufficienti? Per gli Stati membri che hanno risposto al questionario del 2006: le modalità concordate vengono applicate per garantire il trasferimento effettivo dei dati?

Nessuno Stato membro ha concordato modalità speciali per lo scambio dei dati relativi ai passaporti con Interpol. Sembra che gli Stati membri ritengano sufficienti le garanzie fornite dai regolamenti e dai sistemi Interpol, come il sistema I – 24/7.

3.6. Quali sono le autorità di contrasto nazionali legittimate a consultare la banca dati Interpol ai fini della posizione comune, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della posizione comune 2005/69/GAI, e per quali funzioni la consultano? Per gli Stati membri che hanno già indicato tali autorità nelle risposte al questionario del 2006: specificare per quali funzioni le autorità consultano la banca dati Interpol.

Le autorità di polizia sono legittimate a consultare la banca dati Interpol in tutti i paesi, salvo in Grecia, dove tale diritto spetta solo all'ufficio nazionale dell'Interpol (UCN). Si osservi che nella maggior parte degli Stati membri i servizi d'intelligence nazionali sono considerati autorità di polizia.

In quasi tutti gli Stati membri, oltre alla polizia, possono consultare la banca dati Interpol anche altre autorità di contrasto, come le guardie di frontiera e i servizi doganali in Polonia, le guardie di frontiera e il dipartimento dell'immigrazione in Lettonia, la polizia delle frontiere in Italia e la polizia militare reale nei Paesi Bassi.

3.7. Il vostro Stato membro ha messo a punto orientamenti o una formazione sui casi in cui è opportuno consultare la banca dati Interpol? Per gli Stati membri che hanno già indicato tali sviluppi nelle risposte al questionario del 2006: com'è garantita la consultazione appropriata nei casi opportuni?

Dalle risposte risulta che 17 Stati membri hanno sviluppato orientamenti o una formazione specifica per l'uso della banca dati Interpol. Altri Stati membri forniscono orientamenti generali agli agenti che hanno accesso alla banca dati. Nel complesso, tuttavia, gli Stati membri sembrano ritenere che la banca dati non richieda spiegazioni e sia sufficiente renderla disponibile e lasciano intendere che le autorità di contrasto non accusano esigenze speciali di formazione o orientamenti sull'uso della banca dati Interpol.

3.8. Il vostro Stato membro ha già predisposto le infrastrutture necessarie per facilitare la consultazione dei dati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della posizione comune 2005/69/GAI?

- Se sì, descrivere le infrastrutture pertinenti.
- Per gli Stati membri che hanno risposto a questa domanda nel questionario del 2006: da allora la situazione è cambiata?
- Le autorità nazionali competenti hanno accesso diretto alla banca dati Interpol? Se l'accesso è indiretto, come avviene?

Quasi tutti gli Stati membri usano i dati relativi ai passaporti contenuti nella banca dati Interpol esclusivamente per fini investigativi. Solo pochi li usano anche per il controllo. Questi ultimi hanno fornito, o stanno per fornire, l'accesso alle guardie di frontiera in grado di consultare la banca dati manualmente o automaticamente ai valichi di frontiera con gli strumenti forniti da Interpol I-24/7 e MIND & FIND.

Le risposte lasciano intendere che gli Stati membri non hanno dato un'interpretazione particolarmente proattiva all'articolo 3, paragrafo 4, e perlopiù ritengono che la semplice previsione dell'accesso potenziale alle autorità competenti sia sufficiente per conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Ciò sembra contrario al disposto dello stesso, in particolare all'obbligo degli Stati membri di "provvedere" a che le loro competenti autorità di contrasto consultino la banca dati Interpol ogniqualvolta necessario.

3.9. Oltre a conformarsi alla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, in quale altro modo il vostro Stato membro garantisce un livello di adeguato

protezione dei dati personali nel paese membro di Interpol interessato e il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali relativi al trattamento automatizzato dei dati personali, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, della posizione comune 2005/69/GAI? Questo scambio di dati ha dato luogo a denunce?

Le risposte indicano che gli Stati membri non prendono misure speciali per garantire nel paese membro di Interpol interessato un livello adeguato di protezione dei dati personali e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto attiene al trattamento automatizzato dei dati personali, a parte i Paesi Bassi che limitano le zone in cui i dati sono disponibili. Tutti gli Stati membri ritengono sufficienti le rispettive legislazioni nazionali. Per il Belgio, Cipro, la Bulgaria, la Grecia e il Portogallo i dati sui passaporti scambiati con Interpol non costituiscono dati personali.

Gli Stati membri non hanno registrato denunce di cittadini relative allo scambio di dati con Interpol.

3.10. Fornire statistiche del numero di hit individuati dalle autorità nazionali competenti consultando la banca dati Interpol negli ultimi 12 mesi. In media, quanto tempo devono attendere le autorità nazionali competenti per ricevere conferma di un hit e ottenere informazioni in seguito a un hit?

La maggior parte degli Stati membri non tiene statistiche del numero di hit individuati dalle autorità nazionali competenti consultando la banca dati Interpol, e non è stata in grado di quantificare. Dai dati messi a disposizione da Interpol emerge che tra gennaio e agosto 2007 nell'UE sono stati riscontrati 1 599 hit (contro 191 nello stesso periodo del 2005).

Stando alle risposte al questionario, sebbene 13 Stati membri non siano in grado di fornire medie, per ricevere *conferma* di un hit le autorità competenti devono attendere in media da "qualche secondo" a "mesi", e in certi casi non ottengono nessuna conferma.

Il tempo medio di attesa per ricevere *informazioni* in seguito a un hit varia tra "24 ore" e "10 giorni", e in certi casi non ne è comunicata nessuna. 17 Stati membri non sono in grado di fornire statistiche o perché non le possiedono o perché il tempo di risposta varia notevolmente a seconda del paese terzo interessato.

3.11. Fornire statistiche del numero medio di richieste di conferma di hit che le autorità competenti degli altri Stati membri hanno trasmesso al vostro Stato membro negli ultimi 12 mesi in seguito all'individuazione di un hit nella banca dati Interpol. Qual è il tempo medio per rispondere alle richieste di conferma e fornire informazioni in seguito a un hit?

Le risposte rivelano che 18 Stati membri non tengono statistiche del numero di richieste di conferma di hit ricevute da altri Stati membri o da altri paesi membri di Interpol. Il tempo medio di risposta alle richieste di conferma di hit varia tra "qualche minuto" e "poche ore", mentre quello necessario per fornire informazioni è notevolmente più lungo e in uno Stato membro può addirittura raggiungere 4 settimane.

4. CONCLUSIONI SPECIFICHE

Per avere una visione d'insieme dell'applicazione della posizione comune bisogna tornare ai cinque obblighi fondamentali degli Stati membri, già definiti.

4.1. Scambiare con Interpol tutti i dati, attuali e futuri, relativi ai passaporti (quali definiti)

Nel redigere la presente relazione si è partiti dal presupposto che tutti gli Stati membri abbiano già attuato la posizione comune e scambino già con Interpol i dati sui passaporti. Da una verifica di Interpol risulta che, dopo la relazione del 2006, tutti gli Stati membri hanno preso misure per adempiere ai loro obblighi.

Tre Stati membri tuttavia non scambiano con Interpol tutti i dati richiesti: la Polonia fornisce unicamente i dati sui passaporti smarriti o rubati in contesti criminosi, l'Ungheria solo quelli sui passaporti rubati e il Portogallo solo quelli sui documenti vergini rubati. D'altro canto, alcuni Stati membri vanno oltre i requisiti della posizione comune, fornendo ad esempio informazioni sulle carte d'identità e patenti di guida.

Alcuni Stati membri hanno segnalato problemi riguardanti l'attuazione della posizione comune e la banca dati Interpol. La Lettonia ha rilevato che la banca dati Interpol manca di un campo specifico per la voce "passaporto per stranieri", il che pone problemi quando occorre inserire questo tipo di dati. Il Portogallo ha espresso preoccupazioni simili per i passaporti contraffatti e la Germania per i documenti altrimenti sottratti (ossia né smarriti né rubati). Per risolvere questi inconvenienti gli Stati membri hanno suggerito di adottare il dizionario/l'elenco FADO ai fini sia della posizione comune sia della banca dati Interpol.

A prescindere dai problemi individuati, stando alle statistiche di Interpol nel periodo gennaio-agosto 2007 gli Stati membri UE hanno inserito nella sua banca 11 237 207 dati (contro 6 150 494 nello stesso periodo del 2005). Tali cifre dimostrano che, dalla relazione del 2006, sono stati fatti miglioramenti sostanziali nello scambio dei dati. Inoltre, i dati inseriti dagli Stati membri UE nel suddetto periodo rappresentano oltre i due terzi del numero totale dei dati inseriti, il che attesta l'enorme aumento della partecipazione a tale sistema e il ruolo essenziale degli Stati membri UE nel potenziamento delle capacità di Interpol.

4.2. Assicurarsi che lo scambio di tali dati con Interpol avvenga immediatamente dopo la loro immissione nella banca dati nazionale del SIS

Sebbene dalle risposte emerga una tendenza positiva dalla relazione del 2006, gli Stati membri possono ancora migliorare l'attuazione della posizione comune.

Solo 11 Stati membri provvedono a inserire i dati nella banca dati Interpol immediatamente dopo la loro immissione nella banca dati nazionale, e due lo faranno a breve. Otto Stati membri scambiano i dati su base quotidiana. Tuttavia, nell'ambito dell'attività di contrasto la tempestività è essenziale e perfino l'inserimento *immediato* può considerarsi appena sufficiente. L'inserimento dei dati su base mensile o settimanale è del tutto inappropriato ai fini della posizione comune.

È importante che gli Stati membri scambino i dati con Interpol immediatamente, in modo da aumentare il valore delle informazioni e, in generale, il valore dell'intero meccanismo di scambio. Si raccomanda agli Stati membri interessati di prendere le misure opportune per porre fine all'inosservanza di questo obbligo della posizione comune.

4.3. Condividere tali dati unicamente con i membri di Interpol che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della posizione comune, gli Stati membri assicurano che lo scambio dei dati sui passaporti avvenga a condizione che il paese Interpol ricevente garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto attiene al trattamento automatizzato dei dati personali. Di tutti

gli Stati membri, solo i Paesi Bassi hanno scelto di limitare i paesi che ricevono i dati sui passaporti, in ottemperanza all'obbligo prescritto dalla posizione comune.

Tutti gli altri Stati membri hanno adottato due motivi per non limitare l'accesso ai dati sui loro passaporti. Primo: la maggioranza degli Stati membri afferma di non ritenere che il numero di passaporto costituisca “dati personali”, pertanto alimentare la banca dati Interpol o consultarla non comporterebbe scambio di dati personali. Sulla scorta di questo ragionamento la maggior parte degli Stati membri ritiene di non violare gli obblighi imposti dalla posizione comune non limitando l'accesso ai dati sui passaporti. Secondo: questi stessi Stati membri ritengono che, dal punto di vista dell'attività di contrasto e nell'interesse dei cittadini, sia importante sapere quando e dove sia stato individuato un loro passaporto. Tutti gli Stati membri sono del parere che le considerazioni sull'adeguatezza della protezione dei dati e sul rispetto dei diritti fondamentali entrino in gioco solo nella fase di follow-up di un hit, quando cioè bisogna confermarlo o fornire informazioni di base. Il follow-up è svolto caso per caso, dopo aver effettuato una valutazione dei rischi della situazione in base ai criteri di proporzionalità e di necessità.

Nel caso di passaporti vergini, l'alimentazione della banca dati Interpol, o la sua consultazione, non comporta uno scambio di dati personali, pertanto il problema del livello adeguato di protezione dei dati garantito dal paese ricevente non si pone. Quando invece si tratta di passaporti rilasciati, anche se l'alimentazione della banca dati Interpol o la sua consultazione riguarda solo i numeri del passaporto, sono necessarie misure di protezione dei dati personali in quanto i dati relativi a un passaporto rilasciato fanno riferimento a una persona identificabile.

Il fatto che solo uno Stato membro si sforzi di distinguere con quali paesi scambiare i dati sui passaporti denota la volontà manifesta degli Stati membri di beneficiare di una relativa libertà nello scambio dei propri dati, nonché un certo disinteresse per il fatto che i paesi con i quali scambiano i dati dispongano o meno di un'adeguata protezione dei dati personali. Se non vengono scambiati dati personali, tale prassi ovviamente è accettabile. In tutti gli altri casi la Commissione raccomanda agli Stati membri di garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali fin dall'inizio della fase di alimentazione o consultazione della banca dati Interpol, e di scegliere di limitare i paesi che ricevono i dati sui passaporti rilasciati, in ottemperanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della posizione comune.

Inoltre l'articolo 3, paragrafo 1, lascia agli Stati membri la facoltà di scambiare i dati sui passaporti solo con i paesi Interpol che scambiano quei dati. Pur riconoscendo l'importanza di tale reciprocità di trattamento, anche per questo aspetto quasi tutti gli Stati membri ritengono che la questione entri in gioco solo nella fase di follow-up di un hit.

4.4. Garantire che le competenti autorità di contrasto nazionali utilizzino la banca dati Interpol per accedere a tali informazioni ogniqualvolta necessario per l'adempimento delle loro funzioni, e predisporre le infrastrutture necessarie per facilitare la consultazione dei dati

Sebbene la posizione comune imponga agli Stati membri l'obbligo proattivo di predisporre le infrastrutture richieste e di garantire che le autorità di contrasto competenti consultino la banca dati Interpol nei casi opportuni, non sembra che gli Stati membri abbiano preso misure per conformarsi.

Le risposte fanno pensare che gli Stati membri usino perlopiù i dati sui passaporti contenuti nella banca dati Interpol esclusivamente a fini investigativi, il che rispecchia l'idea prevalente secondo cui il semplice fatto di consentire alle autorità di contrasto nazionali di accedere alla

banca dati Interpol "assicuri" l'uso effettivo di questa fonte preziosa di informazioni. In alcuni Stati membri la banca dati è accessibile solo tramite gli UCN, mentre in altri l'accesso è consentito agli agenti di polizia appositamente abilitati e formati.

Questa prassi degli Stati membri, oltre ad essere contraria alla posizione comune, li priva dei vantaggi reali che la banca dati offre nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e il terrorismo.

Solo pochi Stati membri hanno esteso il ricorso alla banca dati ai fini di controllo. Se si vogliono massimizzare i benefici della posizione comune è fondamentale consentire l'accesso diretto alla banca dati alle guardie di frontiera, poiché è proprio alle frontiere che è più probabile di rinvenire un passaporto ricercato.

L'Austria, la Francia, la Germania, la Svezia, Cipro, la Finlandia, la Polonia, la Lituania, il Lussemburgo e l'Irlanda danno l'accesso - o lo faranno - alle guardie di frontiera in grado di consultare la banca dati manualmente o automaticamente ai valichi di frontiera. In generale l'accesso avviene tramite gli strumenti I-24/7 e MIND & FIND di Interpol. Questa prassi è raccomandabile in quanto rappresenta l'uso ottimale della banca dati Interpol. La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di trasmetterle un elenco delle "autorità di contrasto competenti" in base al diritto nazionale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della posizione comune.

Sebbene resti ancora molto da fare prima che tutti gli Stati membri rispettino pienamente l'obbligo di dare accesso alla banca dati Interpol, dalle statistiche di Interpol emerge che le ricerche degli Stati membri nella banca dati sono aumentate sensibilmente. Nel periodo gennaio-agosto 2007 gli Stati membri hanno effettuato 4 202 000 ricerche (contro 6 692 nello stesso periodo del 2005).

4.5. Garantire che qualora sia individuato un "hit" si proceda all'azione richiesta.

Benché nelle risposte pochi Stati membri siano stati in grado di fornire statistiche e medie, nel corso di un'apposita sessione della riunione di esperti è stato possibile individuare alcune questioni e suggerire raccomandazioni.

Gli Stati membri hanno distinto tra richieste di conferma di hit e comunicazione di informazioni a seguito di indagini e richieste dello stesso tipo a seguito di controlli di frontiera. Tutti hanno concordato sul fatto che la rapidità della risposta è importante soprattutto nel secondo caso, quando sono in gioco i diritti di cittadini.

Per gli Stati membri è inoltre di capitale importanza, ai fini dell'efficacia e della rapidità del follow-up di un hit, aumentare il personale degli UCN, in modo che possano operare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e permettere a tali uffici di accedere alle rispettive banche dati nazionali sui passaporti e sulle fotografie dei titolari dei passaporti. Queste due misure aumenterebbero notevolmente la rapidità e l'efficacia del follow-up delle richieste di conferma di hit.

Gli Stati membri si sono inoltre dichiarati favorevoli all'adozione di qualche regola sulle modalità di risposta, come la fissazione di un termine massimo per rispondere, una regola che potrebbe essere inizialmente concordata dagli Stati membri e poi estesa a tutti i paesi membri di Interpol.

5. CONCLUSIONI GENERALI

L'attuazione della posizione comune è sensibilmente migliorata rispetto alla relazione del 2006. Gli Stati membri hanno preso varie misure per adempiere ai loro obblighi. L'attuazione

in senso lato resta però incompleta e richiede sforzi più proattivi e l'impegno più determinato degli Stati membri.

STATISTICHE INTERPOL

1. Stati membri che hanno partecipato alla banca dati sui documenti di viaggio rubati

2005	2007
18	27

2. Contributo dei singoli Stati membri alla banca dati sui documenti di viaggio rubati

Stato membro	Numero dei documenti inseriti
Austria	113 769
Belgio	342 104
Bulgaria	63
Cipro	3 743
Repubblica ceca	611 814
Danimarca	120
Estonia	100 126
Finlandia	90 251
Francia	15 179
Germania	1 969 842
Grecia	24 194
Ungheria	17 996
Irlanda	88 021
Italia	3 016 320
Lettonia	88 095
Lituania	341 738
Lussemburgo	4,496
Malta	1 652

Paesi Bassi	1 641 360
Polonia	626 826
Portogallo	10 386
Romania	832 927
Slovacchia	65
Slovenia	90 054
Spagna	224
Svezia	163 541
Regno Unito	1 042 301
TOTALE	11 237 207

3. Numero dei documenti inseriti nella banca dati sui documenti di viaggio rubati

	2005	2007
Stati membri UE	6 394 305	11 237 207
Stati non UE	2 449 300	4 484 545
Totale	8 843 605	15 721 752

4. Numero di ricerche nella banca dati sui documenti di viaggio rubati

	2005	2007
Stati membri UE	8520	4 202 000
Stati non UE	34 796	6 232 469
Totale	43 316	10 434 469

5. Numero di hit individuati nella banca dati sui documenti di viaggio rubati

	2005	2007
Stati membri UE	381	1 599
Stati non UE	457	2 180
Totale	838	3 779